

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza presentata dalla

**FONDAZIONE AMICI DI QINGHAI
(FRIENDS OF QINGHAI FOUNDATION)**

con sede a Minusio e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto che lo scopo *“consiste nella costruzione di scuole per bambini nomadi nel Qinghai. La Fondazione può inoltre partecipare al sostegno di progetti o ad altre istituzioni che abbiano quale scopo il sostegno formativo della gioventù.”*

considerato che:

1. a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT, l'autorità fiscale può esonerare, in tutto o in parte, le istituzioni di pubblica utilità con sede nel Cantone, se la loro attività riveste carattere internazionale;
2. nel caso concreto la fondazione svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità a livello internazionale. Essa promuove iniziative e sostiene progetti a carattere umanitario, operando in ambito sociale, nel campo dell'istruzione e della formazione. Attualmente essa svolge la sua attività a favore dei bambini nomadi del Qinghai;

ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti l'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. La Fondazione Amici di Qinghai, con sede a Minusio, è esonerata dal pagamento delle imposte di successione e donazione a norma dell'art. 154 cpv. 3 lett. a) LT, fino all'anno 2012 compreso. Alla scadenza di questo termine la fondazione è tenuta a presentare una nuova domanda di esenzione, alla quale dovranno essere allegati i relativi rapporti di attività.
2. La fondazione dovrà perseguire la sua attività senza scopo di lucro.
3. La fondazione è tenuta ad organizzare e ad amministrare la sua azione umanitaria partendo dalla sua sede in Svizzera o per il tramite di organizzazioni a loro volta esenti. Anche la collaborazione con altri enti dovrà avvenire con quelli già posti al beneficio dell'esonero; eventuali aiuti finanziari dovranno essere elargiti ad istituzioni a loro volta esenti.
4. Le liberalità e le devoluzioni assegnate all'ente dovranno essere impiegate direttamente alla realizzazione degli scopi statutari.
5. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Consiglio di fondazione non dovranno eccedere le spese vive.
6. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, i rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.
7. La fondazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.

8. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

9. Comunicazione come di pratica ed alla Fondazione Amici di Qinghai, per il tramite dell'avv. Lara Toma Pelucca, V. Baraggie 3, Casella postale 703, 6612 Ascona.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Ufficio giuridico


Simona Barbuscia-Genini


Donatella Beroggi